



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

D.R. n. 279/2012

Prot. n. 5752

IL RETTORE

VISTA la legge n. 168/1989;

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012, in vigore a partire dal 11.02.2012;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 03.02.2012, con cui è stato approvato il Regolamento Elettorale delle Rappresentanze Studentesche;

DECRETA

Art. 1 – Sono indette per i giorni **18 e 19 aprile 2012** le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno ai sottoelencati organi per il biennio 2011/12-2012/2013:

- Consiglio Studentesco
- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione dell'Università
- Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio
- Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi
- Conferenza Regione-Università
- Consigli di Dipartimento

Art. 2 – Per ciascuna delle rappresentanze studentesche in seno agli organi di cui all'art. 1 sono eleggibili:

Consiglio Studentesco di cui: Facoltà di Biotechnologie n. 1 Facoltà di Lettere e Filosofia n.2 Facoltà di Medicina e Chirurgia n. 3 Facoltà di Scienze Motorie n. 1 Facoltà di Scienze MM.FF.NN. n. 2 Facoltà di Ingegneria n. 4 Facoltà di Economia n. 2 Facoltà di Psicologia n. 2 Facoltà di Scienze della Formazione n. 3	20 studenti
Senato Accademico	3 studenti e 1 specializzando
Consiglio di Amministrazione dell'Università	2 studenti
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio	2 studenti
Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi	2 studenti
Conferenza Regione-Università	1 studente
Consigli di Dipartimento di: Ingegneria civile, edile - architettura, ambientale	10 studenti (compresi 2 dottorandi ove presenti)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica	17 studenti (compresi 2 dottorandi ove presenti)
Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	19 studenti (compresi 2 dottorandi ove presenti)
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente	30 studenti (compresi 2 dottorandi ove presenti) + 5 specializzandi
Scienze cliniche applicate e biotecnologiche	18 studenti (compresi 2 dottorandi ove presenti) + 5 specializzandi
Scienze fisiche e chimiche	12 studenti (compresi 2 dottorandi ove presenti)
Scienze umane	14 studenti (compresi 2 dottorandi ove presenti)

Art. 3 – I seggi saranno situati nelle sedi di:

BIOTECNOLOGIE – Polo Coppito - numero seggi 1

ECONOMIA – Ex Scuola Reiss Romoli - numero seggi 2

INGEGNERIA- Ex Optimes – numero seggi: 4

LETTERE E FILOSOFIA – Loc. Bazzano – numero seggi 1

MEDICINA E CHIRURGIA – Blocco 11 Coppito – numero seggi 3 + 1 seggio per gli specializzandi

PSICOLOGIA – Polo Coppito/Polo Didattico via Di Vincenzo – numero seggi 2

SCIENZE DELLA FORMAZIONE – Polo Didattico via Di Vincenzo – numero seggi 2

SCIENZE MM.FF.NN. – Coppito – numero seggi 2

SCIENZE MOTORIE – Ex Optimes – numero seggi 1

e resteranno aperti dalle ore **9.00 alle 19.30 del 18 aprile 2012** e dalle ore **9.00 alle 16.00 del 19 aprile 2012**.

Il termine per la presentazione delle liste scade improrogabilmente entro le ore 12.00 di martedì 20 marzo 2012.

Art. 4 – I Collegi Didattici, di cui all'art. 9 del Regolamento per le Elezioni delle Rappresentanze studentesche, sono equivalenti alle Facoltà esistenti alla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 5 – L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e degli specializzandi nei dipartimenti è definita secondo l'allegato n. 1 del presente decreto.

Art. 6 - Ogni elettore può:

- a. esprimere una preferenza individuale barrando il nominativo del candidato prescelto; il voto va al candidato e automaticamente anche alla lista di appartenenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

b. esprimere una preferenza di sola lista barrando la denominazione o il simbolo della lista prescelta; il voto va solo alla lista ai fini dell'assegnazione dei seggi alle liste.

c. esprimere una preferenza di lista e individuale barrando la lista e il nominativo del candidato prescelto della medesima lista; il voto va sia alla lista che al candidato.

Art. 7 – L'elettorato attivo per i singoli Collegi Didattici, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, è assegnato a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio che fanno parte del Collegio Didattico. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera h).

Art. 8 – L'elettorato attivo per l'elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione è assegnato a tutti gli studenti, compreso i dottorandi, iscritti all'Ateneo. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera h). Per l'elezione del rappresentante degli specializzandi nel Senato Accademico l'elettorato attivo e passivo è assegnato a tutti gli specializzandi appartenenti alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo.

Art. 9 – L'elettorato attivo per l'elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio, nel Comitato per la gestione degli Impianti Sportivi e nella Conferenza Regione-Università spetta a tutti gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi ovvero a coloro soggetti alla tassazione studentesca per il sistema regionale per il diritto allo studio. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera h).

Art. 10 – . In sede di prima applicazione e nelle more della costituzione delle Scuole/Facoltà, ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Consigli di Dipartimento è allegato al presente decreto uno schema di associazione tra i Dipartimenti e l'insieme dei corsi di studio i cui iscritti compongono i relativi elettorati.

Lo schema è predisposto seguendo un criterio di maggiore copertura delle attività didattiche, tale che ogni studente risulti nell'elettorato attivo di al massimo 2 Consigli di Dipartimento. Lo schema è proposto dal Consiglio Studentesco.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento è assegnato a tutti i dottorandi delle scuole di dottorato gestite dal Dipartimento.

Art. 11 – Le votazioni sono valide indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto che partecipa alla votazione.

Art. 12 – Le norme relative all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle presenti elezioni sono contenute nel Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3.02.2012, allegato al presente decreto.

L'Aquila 17 FEB. 2012

Il Rettore
Prof. Ferdinando Di Orio

